



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**CATANZARO**  
**DECRETO**  
**IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 27, d.l. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020;

Richiamata la situazione di pericolo, di cui allo stesso art.27, conseguente al rischio epidemiologico, così come conclamata dal dl 9.11.2020 n.149, che qui si richiama e dal successivo inserimento della regione Calabria nella fascia di regioni, caratterizzate dal maggior rischio epidemiologico;

Richiamate le linee guida, adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria contenenti indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze ai sensi del richiamato art.27 dl 137/2020, riguardanti, in particolare, lo svolgimento delle udienze "in presenza", ancora possibili alle condizioni previste nel documento, i collegamenti da remoto, le richieste di discussione orale, le camerale partecipate e trattazione scritta;

Richiamati i propri provvedimenti del 29 e 31 ottobre 2020, con i quali, in esecuzione del disposto di cui all'art.27 dl.137/2020, venivano articolate le indicazioni per la fissazione e la trattazione dei procedimenti;

Rilevato che, in data 16.11.2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto dirigenziale 11 novembre 2020 del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze che regola lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, ai sensi di cui all'art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77; norma richiamata dall'ultimo comma del citato art. 27 e che il decreto è entrato in vigore alla stessa data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Rilevato che il Dirigente Amministrativo della Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha informato che la struttura amministrativa è nelle condizioni di utilizzare l'applicativo informatico, nei termini previsti dal citato decreto dirigenziale, sia quanto alle dotazioni informatiche sia quanto alle relative conoscenze, avuto riguardo alla attività di formazione destinata al personale interessato;

Rilevato che, ai sensi dell'art.27 nr.2, già richiamato, *In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.*

*Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.;*

Ritenuto, alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, che devono essere, in tale fase, le parti a richiedere, in luogo della decisione allo stato degli atti ovvero della trattazione scritta, la pubblica udienza partecipata, restando nella facoltà dei presidenti di Collegio autorizzarla per le singole udienze, tenendo conto dei criteri sottoindicati, comunicando all'Ufficio di segreteria, per la comunicazione alle parti, le cause per le quali è previsto lo svolgimento dell'udienza a distanza;

Rilevato, anche aderendo alle esigenze prospettate dagli Ordini degli Avvocati e Commercialisti di Catanzaro e Reggio Calabria, tenuto conto della immediata entrata in vigore delle nuove modalità e della avvenuta predisposizione dei ruoli delle udienze dei prossimi giorni, che occorre che le parti del processo possano ottenere la concessione del rinvio dell'udienza, per la quale sia stata prevista, ai sensi delle previgenti disposizioni, la trattazione scritta, ove ne facciano richiesta ed in tal senso sensibilizza i presidenti dei Collegi;

Rilevato che il contenuto di questo provvedimento è stato preventivamente comunicato in bozza ai Presidenti di Sezione della Commissione al fine di acquisire il loro contributo e che alcuni di essi hanno inviato note scritte, che sono state tenute in debito conto;

a modifica dei provvedimenti, precedentemente emessi il 29 e 31 ottobre 2020;

## DISPONE

quanto segue.

*A decorrere dalla data di adozione di questo provvedimento e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19 autorizza lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, seguendo le regole tecniche-operative fissate con decreto dirigenziale 11 novembre 2020 del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella GU del 16.11.2020. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, accertato dal Segretario di udienza e riportato nel verbale, il Presidente del Collegio sospende l'udienza e la rinvia, dandone avviso alle parti, ai sensi dell'art.3 nr.3 del decreto dirigenziale richiamato.*

## INVITA

*i Sigg. Presidenti di Collegio ad autorizzare, su richiesta anche solo di una parte, ove le dotazioni informatiche dell'Ufficio e dei componenti del Collegio lo consentano, nel rispetto dei termini di legge, l'udienza da remoto partecipata con la presenza dei difensori delle parti, tenendo conto dei seguenti criteri: a) rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate, b) valore della controversia, c) numero dei documenti da esaminare, d) concessione o rigetto delle inibitorie nel caso esaminato.*

*In base ai medesimi criteri i Sigg. Presidenti dei collegi, su richiesta di una o entrambe le parti che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare, ove non sia possibile per motivi tecnici o ritengano di non disporre l'udienza a distanza, valuteranno l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di consentire la discussione orale in presenza.*

*Invita i Presidenti dei Collegi al rinvio delle cause in cui sia stata chiesta di udienza pubblica, qualora, per come sopra evidenziato, sia stata prevista, ai sensi delle previgenti disposizioni, la trattazione scritta.*

Si comunichi via P.E.C. alle articolazioni territoriali delle Agenzie delle Entrate e dei Monopoli e delle Dogane; nonché ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Dirigente Amministrativo della Commissione, ai Presidenti di Sezione della Commissione, a tutti i giudici tributari ed ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Regione

Catanzaro, lì 19 novembre 2020

SPGMRA54C Firmato  
24D086S/69 digitalmente da  
0500026045 SPGMRA54C24D0  
4023.QRC7R 86S/69050002604  
w5I+ 54023.QRC7Rw5I  
+tqpWkuQN40Cx +  
+tqpWkuQN NSrBM=  
40CxNSrBM= Data: 2020.11.19  
17:25:34 +01'00'

IL PRESIDENTE  
Mario Spagnuolo